

Usura, il doppio fronte sulle istruzioni di Bankitalia

Ancora sentenze sulla validità o meno della formula adottata dalla Banca centrale. No del Tribunale di Padova

La formula matematica contenuta nelle istruzioni di Banca d'Italia non può essere utilizzata ai fini usura dal giudice per calcolare il Tasso effettivo globale (Teg) di un'apertura di credito singolarmente considerata in quanto le stesse istruzioni sono rivolte soltanto alle banche e servono per rilevare il Tasso effettivo globale medio (Tegm) per operazioni omogenee in un determinato periodo. Questo il principio espresso dal Tribunale di Padova che, con la sentenza del 30 giugno scorso, oltre a condannare una banca a restituire al cliente oltre 10 mila euro, "alimenta" la dibattuta questione di quale sia la corretta formula di matematica finanziaria da utilizzare per accertare l'usurarietà di un finanziamento (si veda anche articolo sotto) .

la vicenda

Nel 2012 un cliente fa causa alla propria banca contestando: 1) la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta (in quanto il contratto non era firmato dalla banca); 2) la nullità della Commissione di massimo scoperto (perché indeterminata); 3) l'usurarietà dell'apertura di credito in molti trimestri. Il Tribunale patavino (giudice Caterina Zambotto) ha rigettato soltanto la domanda di nullità per difetto di forma scritta (ritenendo sufficiente l'invio da parte della banca degli estratti conto) mentre ha accolto sia la domanda di nullità della Cms sia quella sull'usura.

cms e formula per l'usura

Il Tribunale ha accertato la nullità della Cms perché indeterminata, in quanto la banca si era limitata a indicarne la misura percentuale senza però specificare le modalità di calcolo. Il Giudice – in ossequio all'orientamento della Cassazione tra cui la sentenza numero 12028/2010 – ha inoltre confermato che, ai fini dell'usura, è necessario tenere in conto anche le somme addebitate a titolo di Cms, posto che la Commissione di massimo scoperto è certamente un costo connesso all'erogazione del credito.

Sul tema della formula, invece, la sentenza spiega che non si può applicare la formula di Banca d'Italia in quanto le istruzioni che la contengono non hanno efficacia vincolante per il giudice ma si rivolgono soltanto a banche e intermediari. Le istruzioni non possono essere utilizzate per calcolare il costo di un singolo finanziamento (Teg) ma servono per rilevare il costo medio di operazioni omogenee in un determinato trimestre (Tegm), oltre al fatto che esse non possono derogare alla legge (articolo 644 del Codice penale, che impone di tenere in conto anche la Cms). Per i giudici patavini, quindi, si deve applicare la normale formula di matematica finanziaria.

la condanna

Sulla base di questi principi la banca è stata dunque condannata a restituire oltre alle somme a titolo di Cms, tutti gli interessi dei trimestri risultati usurari, ai sensi dell'articolo 1815, comma 2 del Codice civile, per un totale di oltre 10 mila euro. Non solo. La banca è stata condannata a rimborsare al cliente le spese legali, quelle della perizia di parte e quelle per ricevere dalla banca copia degli estratti conto.

marcello.frisone@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Marcello Frisone

CORRELATI

Separazione, il Tribunale di Roma definisce le "spese straordinarie" per i figli

Se la truffa ha ad oggetto un contratto nullo la restituzione è immediata

Quando la delibera «eccede» i poteri

Derivati, UniCredit bocciata

L'80% degli enti perde sugli swap